

Cassazione Civile Sez. I Civile – sentenza 30 giugno 2016 n.13435

La **Corte di cassazione Civile** con la **sentenza numero 13435/2016**, revoca per errore di fatto una sua precedente pronuncia in merito affermando sostanzialmente che un **minore non può essere dichiarato adottabile solo perché i genitori sono troppo anziani**: gli episodi idonei a generare un provvedimento così severo, infatti, devono essere seri e gravissimi.

La vicenda trae origine dal fatto che **mamma e papà, effettivamente avanti con l'età** (la figlia era nata tramite fecondazione assistita quando la donna aveva 57 anni e l'uomo ne aveva 69) avevano subito un **procedimento penale per aver lasciato la bimba sola in auto**.

La coppia era stata assolta con la formula “perché il fatto non costituisce reato” poiché la minore non era mai stata in una situazione di pericolo. La bambina, però, era stata tolta ai genitori a poche settimane dalla nascita e dichiarata in stato di adottabilità dal Tribunale di Torino, confermato dalla Corte d'Appello di Torino e dalla Cassazione.

La sentenza in oggetto fa un interessante esame della giurisprudenza della Cedu sulla dichiarazione dello stato di adottabilità, che va considerata sempre extrema ratio, qualora i genitori siano irreversibilmente incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura.

La Suprema corte pone l'attenzione sul fatto che nella sentenza revocata si torni spesso sull'età di genitori, che avevano avuto la bimba “oltre i limiti fissati dalla norma” e sgombra il campo dall'equivoco che esista nella legge italiana una previsione che **ponga dei limiti di età per mettere al mondo dei figli**.

Per la Cassazione non si può dare un peso assoluto all'età, ma devono essere tenuti in conto soltanto elementi seri e gravissimi che possano comprovare “l'assoluta inidoneità genitoriale, cui far derivare la misura estrema e dai risvolti irreversibili, qual è lo stato di adottabilità”. Con la cancellazione dei legami familiari senza una valida ragione vengono lesi i

diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo posta a garanzia del rispetto della vita privata e familiare.

[Corte di cassazione - Sentenza 13435/2016](#)